

STUDIO LEGALE  
PADOVAN

# REATO EUROPEO, RUSSIA, IRAN: UN AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE

Avv. Marco Padovan

Avv. Marco Zinzani

Avv. Nicolò Cusimano

24 novembre 2025

# SANZIONI UE: AGGIORNAMENTI PER LE IMPRESE



❖ La Direttiva 2024/1226: rivoluzione copernicana in tema di sanzioni economiche internazionali



❖ Linee Guida EBA 14 e 15



❖ Sanzioni UE: il caso Russia ed il 19° pacchetto di sanzioni



❖ Sanzioni nei confronti dell'Iran: il processo di «*snapback*»

# EVOLUZIONE DEL QUADRO SANZIONATORIO UNIONALE

# IL MONDO ATTUALE E LE SFIDE FUTURE



## Spinta per l'uscita dalla Russia:

sanzioni e tensioni spingono le imprese al di fuori dei confini russi



## Crescente pressione sull'Iran:

l'UE si allinea progressivamente a Washington mentre il regolamento di blocco perde rilevanza.



## Evoluzione delle sanzioni unionali:

una tendenza sempre più marcata verso l'extraterritorialità



## Sullo sfondo continua la guerra commerciale tra Cina ed Usa:

*Dazi vs Export Control*



## Piano di pace per l'Ucraina

Continuano i dialoghi tra USA e Russia (con l'UE?)

# LA DIRETTIVA 2024/1226: RIVOLUZIONE COPERNICANA IN TEMA DI SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

## SANZIONI DI DIRITTO INTERNO: LO STATO ATTUALE

Rif. D. lgs. n. 109/2007	Condotta: VIOLAZIONE RESTRIZIONI SOGGETTIVE	Sanzione in vigore
Art. 13, c. 3	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Violazione delle <u>restrizioni</u> soggettive e finanziarie unionali (salvo l'assistenza finanziaria connessa a divieti import/export)</li></ul>	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 500.000
Art. 13, c. 1	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Violazione delle <u>misure di congelamento</u> di fondi e risorse economiche di soggetti sanzionati</li><li>▪ Violazione del <u>divieto di messa a disposizione</u>, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di soggetti sanzionati</li><li>▪ Partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di <u>aggirare le misure di congelamento</u></li></ul>	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 500.000
Art. 13, c. 2	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Violazione degli <u>obblighi di comunicazione</u> alla UIF delle misure di congelamento e delle informazioni riferibili a soggetti sanzionati</li></ul>	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000

N.B.: Esplicito riferimento all'elusione.

## SANZIONI DI DIRITTO INTERNO: LO STATO ATTUALE

Rif. D. lgs. n. 221/2017	Condotta: VIOLAZIONE RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE e ATIPICHE	Sanzione in vigore
Art. 20, c. 1	Esportazione di beni listati ai sensi delle misure restrittive UE, prestazione di relativi servizi di assistenza tecnica/intermediazione/assistenza finanziaria e altri servizi ristretti	Reclusione <u>fino</u> a sei anni
Art. 20, c. 1	Importazione di prodotti listati ai sensi delle misure restrittive UE, partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti pubblici o concessioni nonché esecuzione di simili contratti ristretti ai sensi delle misure restrittive UE	Reclusione <u>fino</u> a sei anni
Art. 20, c. 2	Esportazione e prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive unionali senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	Reclusione fino a sei anni <u>e</u> multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 2	Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	Reclusione <u>fino</u> a sei anni <u>e</u> multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 3	Esportazione e/o prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	Reclusione fino a quattro anni <u>e</u> multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3	Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	Reclusione <u>fino</u> a quattro anni <u>e</u> multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3-bis	Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro

**N.B.: Nessun riferimento esplicito all'elusione.**

## LA DIRETTIVA 2024/1226: CONTESTO E OBIETTIVO

Il 24 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la **Direttiva (UE) 2024/1226**, che definisce i reati e le sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'UE.

### OBIETTIVO

Stabilire **norme minime comuni** sulle **definizioni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione** e le **regole minime sulle pene ad essi applicabili**, affinché gli Stati membri dispongano di sanzioni penali e amministrative comuni efficaci, proporzionate e dissuasive.


### PRINCIPALI PREVISIONI

- **Criminalizzazione (reato doloso e in un caso colposo) delle violazioni delle restrizioni sanzionatorie unionali e dell'elusione dolosa delle misure sanzionatorie soggettive unionali**
- **Punibilità di istigazione, concorso e tentativo**
- **Introduzione della responsabilità delle persone giuridiche**
- **Punibilità nello stato membro per i reati commessi all'estero dai propri cittadini**
- **Obbligo di cooperazione tra Stati membri e Europol, Eurojust, EPPO e Commissione per i reati di natura transfrontaliera**

# LA DIRETTIVA 2024/1226: CRONISTORIA

## Art. 83 TFUE – REATO EUROPEO

In sfere di criminalità particolarmente gravi con dimensione transnazionale (determinate nel TFUE in lista espandibile con decisione unanime del Consiglio) il Parlamento europeo e il Consiglio, con direttiva secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono **norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni.**



## Nuovo capo I-bis nel Libro II, Titolo I del Codice Penale

«Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea»:

- Art. 275 bis c.p. «Violazione delle misure restrittive dell'Unione»
- Art. 275 ter c.p. «Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione»
- Art. 275 quater c.p. «Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività»
- Art. 275 quinquies c.p. «Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione»

## LE PRINCIPALI NOVITÀ: violazione di misure restrittive unionali

Art. 275-bis c.p.

Reclusione da due a sei anni e multa da euro 25.000 a euro 250.000  
chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) **mette direttamente o indirettamente a disposizione** di una persona, entità, organismo o gruppo designati, **fondi o risorse economiche o stanziamenti a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche**;
- b) **omette di adottare misure di congelamento** su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) **conclude a qualsiasi titolo operazioni** economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, **con uno Stato terzo o con suoi organismi** o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) **importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta** beni, anche in forma intangibile, ovvero **presta servizi di intermediazione**, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) **presta servizi di qualsiasi natura**, ivi compresi servizi finanziari, o **svolge operazioni finanziarie**

## LE PRINCIPALI NOVITÀ: elusione e sanzioni amministrative

La stessa pena si applica a chiunque elude le misure restrittive tramite:

- l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento;
- l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Il reato è **derubricato a illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da € 15.000 a € 90.000)** quando:

- i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un **valore inferiore a euro 10.000**.

**N.B. È SEMPRE reato** quando le operazioni hanno ad oggetto **attrezzature militari e prodotti a duplice uso: coordinamento con sanzioni penali previste dalla legge 185/1990 per gli armamenti e decreto legislativo 221/2017 per il duplice uso**

## LE PRINCIPALI NOVITÀ: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - REQUISITI AUTORIZZATIVI - IMMIGRAZIONE

### Art. 275-ter c.p.

- Reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 15.000 a € 50.000 per:
  - La persona designata o il legale rappresentante dell'entità o organismo designati, che omette di segnalare fondi o risorse economiche nel territorio italiano di sua proprietà, controllo, possesso o detenzione.
  - Chiunque omette, per ragione del proprio ufficio o della propria professione, informazioni su fondi o risorse economiche appartenenti a persone o entità designate, presenti sul territorio nazionale.
- Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 45.000 se i fondi o le risorse economiche hanno valore inferiore a € 10.000

### Art. 275-quater c.p.

- Reclusione da 2 a 5 anni e multa da € 25.000 a € 150.000 per:
  - Chi svolge attività, presta servizi o effettua operazioni **in difformità dagli obblighi dell'autorizzazione** prevista da misure restrittive UE.
- Sanzione amministrativa da € 15.000 a € 80.000 se i fondi, beni e/o servizi hanno valore inferiore a € 10.000.

N.B. Esonero per chi esercita la professione legale degli obblighi informativi ex art. 275-ter c.p.

Modifiche all'art. 23 del TU sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998):  
Circostanza aggravante per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina in violazione di misure restrittive unionali.

## LE PRINCIPALI NOVITÀ: FATTISPECIE COLPOSE

### Art. 275 *quinquies* c.p.

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 15.000 a € 90.000:

- Chiunque, senza dolo, ma per COLPA GRAVE in violazione di una misura restrittiva unionale o nazionale attuativa importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i **prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari** dell'Unione europea o i **prodotti a duplice uso**, individuati dal Regolamento (UE) 2021/821.

ART. 275 SEXIES:  
CIRCOSTANZE  
AGGRAVANTI  
(aumento da un  
terzo alla metà)

**N.B.:** Controverso il mantenimento dell'aggravante applicabile «*se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria*»

ART. 275  
SEPTIES:  
CIRCOSTANZE  
ATTENUANTI

# GIURISDIZIONE - COMPETENZA – COORDINAMENTO

## Giurisdizione

I nuovi reati sono punibili secondo la **legge italiana** anche quando **commessi da un cittadino all'estero**

## Coordinamento e autorità competenti

Competenza delle indagini della **Procura** della Repubblica **del tribunale del capoluogo distrettuale**

Competenza per le **sanzioni amministrative: MEF e UAMA**

Coordinamento del **Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma**

## Misure processuali

La durata massima delle indagini preliminari è di **due anni** (anziché gli ordinari 18 mesi)

## LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

L'articolo 6 del proposto Decreto Legislativo introdurrà modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

- ❖ I reati di cui agli artt. 275-bis c.p., 275-ter c.p. e 275-quater c.p. (nonché la nuova aggravante per il favoreggiamento all'immigrazione clandestina in violazione delle normative sanzionatorie) diventano **reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001**.
- ❖ Sanzione amministrativa pecuniaria in capo all'ente se il reato è commesso a vantaggio o nell'interesse di quest'ultimo.
- ❖ Si abbandona il sistema delle quote e si passa alla percentuale del fatturato o ad un importo monetario

❖ Quindi:

NECESSITÀ DI AGGIORNARE IL MODELLO 231



# LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: nuovo articolo 25-octies.2 – sanzioni pecuniarie e interdittive

## SANZIONI PECUNIARIE

- 1%–5% del fatturato globale per i reati ex artt. 275-bis, 275-quater c.p. e art. 12, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998.
- 0,5%–1% del fatturato globale per i reati ex art. 275-ter c.p.

Se il fatturato non è accertabile (comma 2):  
da 3 a 40 milioni € (reati 275-bis, 275 quater, art. 12 co. 1-bis T.U.I.) da 1 a 8 milioni € (reati 275-ter).

## SANZIONI INTERDITTIVE

Da 2 a 6 anni se il reato è commesso da soggetti apicali (art. 5, co. 1, lett. a).  
Da 1 a 3 anni se commesso da sottoposti (art. 5, co. 1, lett. b).

Interdizioni previste dall'art. 9, co. 2:  
es. interdizione dall'attività, revoca licenze, divieto contrattare con P.A., esclusione da contributi, divieto pubblicità.

**LINEE GUIDA EBA 14 E 15:  
PROCEDURE RAFFORZATE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE BANCHE**

# INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA EBA SULLE MISURE RESTRITTIVE

## Contesto europeo

- Crescente rilievo delle sanzioni UE per sicurezza e integrità finanziaria
- Necessità di uniformare le prassi di compliance tra operatori finanziari

## Obiettivi delle Linee Guida

- Fornire standard comuni per l'attuazione di misure restrittive UE e nazionali
- Ridurre rischi di violazione, aggiramento e incertezza operativa
- Rafforzare la resilienza e la reputazione del sistema finanziario europeo

## Soggetti destinatari

- Istituzioni finanziarie (banche, intermediari)
- Prestatori di servizi di pagamento (PSP)
- Prestatori di servizi di crypto-attività (CASP)

## Applicazione

- Pubblicate il 14 novembre 2024, in vigore a partire dal 30 dicembre 2025
- Parte integrante del nuovo quadro normativo AML/CFT europeo: transizione verso il nuovo Regolamento AML/CFT dal 2027

# LINEE GUIDA EBA 14 E 15

**Definizione di politiche, procedure e controlli interni:** gli Orientamenti stabiliscono gli standard che banche e intermediari devono adottare per assicurare la corretta ed efficace attuazione delle misure restrittive unionali e nazionali.

**Ruolo dell'Organo di Gestione (CdA):** vengono dettagliati compiti e responsabilità del CdA sia nella supervisione strategica sia nella gestione operativa, con riferimento alla tempestiva applicazione delle misure restrittive.

**Nomina di un "membro del personale di alto livello":** l'organo di gestione deve individuare e designare una figura senior responsabile della conformità alle misure restrittive.

**Compiti del responsabile delle misure restrittive:** gli Orientamenti precisano funzioni, attribuzioni e responsabilità operative del "membro del personale di alto livello" incaricato di garantire la piena osservanza delle misure restrittive.

ORIENTAMENTI EBA/GL/2024/14

ORIENTAMENTI EBA/GL/2024/14

Destinati a PSP e CASP per garantire l'applicazione delle misure restrittive nei trasferimenti di fondi e criptoattività.

Definiscono criteri e modalità del *sanction screening*.

Individuano gli "eventi *trigger*" che richiedono l'avvio di un nuovo screening.

Dettagliano le attività di due diligence e le verifiche sulle segnalazioni generate dallo *screening*.




Con le note 48/2025 e 52/2025, Banca d'Italia ha reso nota l'intenzione di conformarsi alle suddette linee guida.

# Orientamenti EBA/GL/2024/14 | Valutazione dell'esposizione a misure restrittive

La valutazione dell'esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari di individuare e valutare:

## Svolgimento di una valutazione dell'esposizione a misure restrittive

Le procedure interne devono includere una valutazione dell'esposizione alle misure restrittive, per capire quanto ciascuna area operativa sia esposta al rischio di violazioni o tentativi di elusione



# Orientamenti EBA/GL/2024/14 | Fattori di rischio



## RISCHIO GEOGRAFICO, TRA CUI:

dove l'istituto finanziario svolge la propria attività


fino a che punto tali giurisdizioni e territori siano esposti a misure restrittive o siano notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive

origine e destinazione delle transazioni



CONSEGUENZE  
PER LE IMPRESE

- **Controlli più approfonditi** su operazioni verso/da paesi sensibili → possibili rallentamenti nei pagamenti.
- **Richieste documentali aggiuntive:** contratti, prove di consegna, documentazione commerciale.



## RISCHIO IN RELAZIONE AI CLIENTI, TRA CUI:

Legami dei clienti (e titolari effettivi) con paesi soggetti a misure restrittive o a rischio elusione

Numero, tipo e complessità dei clienti (es. difficoltà nell'identificazione del titolare effettivo)

Attività del portafoglio clienti, complessità operativa e legami con settori sensibili



- **Rischio di ritardi** o rifiuto nell'apertura di conti o servizi se la struttura societaria è complessa
- Maggiore controllo su partner e controparti
- Verifiche rafforzate per aziende in settori sensibili
- Possibile classificazione come "alto rischio" (review frequenti, richieste di chiarimento continue).



## RISCHIO IN RELAZIONE A PRODOTTI E SERVIZI, TRA CUI:

tipologia dei prodotti e dei servizi dell'istituto finanziario

misura in cui la fornitura di tali prodotti e servizi espone l'istituto finanziario al rischio di violazioni di misure restrittive e di elusione delle stesse



- **Evitare per quanto possibile** se si opera su mercati a rischio sanzionatorio l'utilizzo di strutture finanziarie complesse che richiedano l'utilizzo di prodotti molto sofisticati o potenzialmente opachi (es. escrow con fiduciari, derivati, cartolarizzazioni)



## RISCHIO IN RELAZIONE AI CANALI DI DISTRIBUZIONE

Uso di intermediari o terzi che riduce la visibilità sulle parti coinvolte

Dipendenza da screening effettuati da terzi

Maggiore esposizione ai rischi geografici quando l'istituto opera o ha sede in paesi soggetti a misure restrittive o noti per pratiche di elusione



- **Diverrà meno flessibile** l'utilizzo della rete di agenti locali delle banche soprattutto in paesi a rischio elusione delle misure sanzionatorie unionali. Preferibile il contatto diretto con le rappresentanze degli istituti

# Orientamenti EBA/GL/2024/15 | Aspetti generali



## Soggetti interessati:

**PSP:** Istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica (IMEL), banche, ecc.

**CASP:** Fornitori di servizi per le cripto-attività



## Elementi chiave:

Processi di screening dei clienti (Onboarding e monitoraggio continuo).

Gestione di alert e falsi positivi.

Procedure di congelamento.

Modalità e tempistiche di segnalazione alle Autorità competenti.



## Ambito della verifica:

Clienti e Beneficial Owners (BO).

Parti delle transazioni (mittente, beneficiario), prodotti sottostanti (dual use, prodotti ristretti), finalità della transazione.

**Novità per cripto:** screening degli indirizzi di wallet (quando applicabile) e delle informazioni VASP (Virtual Asset Service Provider) pertinenti.



## Gestione degli alert e due diligence

**Analisi dei risultati:** procedure formalizzate per l'analisi dei *match* generati dal sistema.

**Falsi positivi (False Hits):** definizione di una due diligence adeguata e documentata per escludere la corrispondenza. Whitelisting

**Corrispondenza confermata (True Hit):** Escalation immediata e avvio della procedura di congelamento.

## Impatto e prospettive future

Uniformazione delle  
prassi di compliance

Rafforzamento della  
resilienza e della  
reputazione

Prospettive future

Standard operativi  
comuni per tutti  
gli operatori  
finanziari UE

Riduzione delle  
divergenze  
applicative tra  
Stati membri

Maggiore  
prevenzione di  
rischi legali,  
reputazionali e  
operativi

Più fiducia da  
parte di autorità,  
clienti e mercati

Attuazione delle  
Linee guida entro  
il 2025

Monitoraggio,  
aggiornamento  
continuo e  
formazione  
specialistica

Integrazione piena  
con il nuovo  
quadro AML/CFT  
dal 2027

# SANZIONI UE: IL CASO RUSSIA E IL 19° PACCHETTO DI SANZIONI

# SANZIONI UE: IL CASO RUSSIA E IL 19° PACCHETTO DI SANZIONI

## SANZIONI ECONOMICHE UE CONTRO LA RUSSIA – STATO DELL'ARTE

- **Soggettive**
  - **Persone fisiche e giuridiche designate**
  - *Shadow listing* (proprietà/ controllo)
- **Bancarie/ finanziarie**
  - **Banche congelate** e/o escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
  - Banche escluse da SWIFT
  - Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
  - Divieto di assicurazione/riassicurazione
  - Depositi privati russi
  - Limitazioni attività depositari centrali
  - Restrizioni al trading titoli con russi
- **Prodotti nel settore dell'energia**
  - **Price cap** al petrolio
  - Restrizioni al **trasporto di petrolio** e prodotti derivati
  - Limitazioni alla **circolazione di petrolio** importato da Paesi UE in ragione di deroghe
- **Restrizioni per territori occupati (Donbass, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia)**
  - Blocco import/restrizioni export. Restrizioni investimenti
- **Merceologiche/ trasporti**
  - **Restrizioni all'import/export**
  - **Restrizioni al transito**
  - Restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica, altri servizi e cessione di proprietà industriale o segreti commerciali
  - Divieti di ingresso in UE per trasportatori/navi russe
- **'Atipiche'**
  - Divieto di accesso ad appalti pubblici
  - Divieto di diffusione di contenuti provenienti da fonte ristretta
  - Divieto di **prestazione di servizi professionali**
  - Divieto di **rivestire determinate cariche**
- **Misure in risposta alla repressione interna in Russia**
- **Prelievo straordinario attivi congelati** (situazione specifica dei depositari centrali di titoli)

## SANZIONI ECONOMICHE UE CONTRO LA RUSSIA – STATO DELL'ARTE

- Regolamento (UE) n. 833/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 269/2014: c.d. «misure di congelamento».

Misure restrittive in risposta all'**invasione dell'Ucraina** nel febbraio 2022

- Regolamento (UE) 2024/1485: restrizioni merceologiche e soggettive.

Misure restrittive per combattere la **repressione interna in Russia**

- Regolamento (UE) n. 208/2014: c.d. «misure di congelamento».
- Regolamento (UE) 2022/263: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 692/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».

Misure restrittive relative ai **territori occupati in Ucraina** (Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia)

- Regolamento (UE) n. 2024/2642: c.d. «misure di congelamento»

Nuovo regime sanzionatorio in risposta alle azioni cosiddette **“destabilizzanti”** poste in essere dalla Russia al di fuori del suo territorio nazionale

# ADOZIONE DEL 19° PACCHETTO DI SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Il 23 ottobre 2025, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato tre nuovi regolamenti che costituiscono il diciannovesimo «pacchetto» di misure restrittive contro la Federazione Russa:

**Regolamento (UE) 2025/2033**  
(modifica il Reg. 833/2014).

- Impatto principale: misure merceologiche, finanziarie e «atipiche».

**Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2035** (modifica il Reg. 269/2014):

- Nuove designazioni:
  - 22 nuove persone fisiche e 44 nuove entità.

**Regolamento (UE) 2025/2037**  
(modifica il Reg. 269/2014)


- Impatto principale: concetto di «proprietà e controllo» rispetto alle misure di congelamento.

# I. Sistematizzazione delle misure antielusive

# L'APPROCCIO SISTEMATICO ALLE MISURE CONTRO L'ELUSIONE: NUOVE DESIGNAZIONI

## ➤ Misure di congelamento – nuove designazioni

- Aggiunte: **22 persone fisiche** e **44 entità** (17 di queste entità sono situate in **paesi terzi** diversi dalla Russia (12 in Cina, tra cui Hong Kong, 3 in India e 2 in Thailandia).
- Principali settori impattati: difesa, estrazione oro, siderurgia/minerario.




## APPROCCIO SISTEMATICO ALLE MISURE CONTRO L'ELUSIONE: NOZIONI DI PROPRIETÀ E CONTROLLO

Un'ulteriore novità introdotta dal Reg. 2025/2035 riguarda la definizione dei concetti di “proprietà” e “controllo” ora espressamente inseriti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 269/2014, rispettivamente alle lettere “i)” e “j)”



- “proprietà” di una persona giuridica, un'entità o un organismo: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo o detenere una partecipazione maggioritaria

**N.B.:** in Italia va considerata la pronuncia del Consiglio di Stato che ha esteso, in un caso che rimane, per ora, un *unicum*, il criterio della proprietà anche alla «**maggioranza relativa**».



- “controllo” di una persona giuridica, un'entità o un organismo: criteri allineati alle *Best Practices*

La definizione di controllo si estende ora anche agli “**organismi**”, non più soltanto alle persone giuridiche ed entità. Tra i criteri di controllo rientrano, ad esempio, il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, la possibilità di esercitare un'influenza dominante, la gestione su base unificata e la condivisione delle passività finanziarie.

## APPROCCIO SISTEMATICO ALLE MISURE CONTRO L'ELUSIONE: ZONE ECONOMICHE SPECIALI

### ➤ Nuovo articolo 5 *bis nonies* – Zone economiche speciali

- Introdotti divieti che colpiscono le persone giuridiche, entità o organismo registrati come residenti **nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell'allegato LII, parte A o B**, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all'interno di tali zone.
- I divieti si applicano anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo al di fuori delle ZES, che sia **posseduto o controllato da una persona giuridica, un'entità o un organismo nella ZES.**

### Special Economic Zones In Russia

Excludes tourism & recreation SEZs



#### Industrial SEZ

1. Moglino - Pskov region
2. Lyudinovo - Kaluga region
3. Lipetsk - Lipetsk region
4. Lotus - Astrakhan region
5. Tolyatti - Samara region
6. Alabuga - Republic of Tatarstan
7. Titanium Valley - Sverdlovsk region
8. Vladivostok - Primore territory

#### Technology SEZ

9. St. Petersburg - St. Petersburg
10. Zelenograd - Moscow
11. Dubna - Moscow region
12. Innopolis - Republic of Tatarstan
13. Tomsk - Tomsk region

#### Port SEZs

14. Murmansk - Murmansk region
15. Ulyanovsk - Vostochny - Ulyanovsk region
16. Sovetskaya Harbor - Khabarovsk Territory

Source: Russian Government

Olaf Koens

## APPROCCIO SISTEMATICO ALLE MISURE CONTRO L'ELUSIONE: ZONE ECONOMICHE SPECIALI

- Rispetto a qualsiasi ZES nell'allegato LII, Parte A o B, divieto di:
  - **acquisire o aumentare partecipazioni** in entità residenti in tali ZES o aventi sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione nelle ZES;
  - **creare nuove joint venture, filiali o uffici di rappresentanza** con queste entità;
  - **stipulare nuovi contratti di fornitura** di beni, servizi o diritti di proprietà intellettuale alle ZES, dalle ZES o per un uso nelle ZES o con entità stabilite nelle ZES;
  - **concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti**, incluso capitale netto, a tali entità, o per lo scopo documentato di finanziare tali entità; e
  - **prestare servizi d'investimento** direttamente connessi alle attività ristrette dall'art. 5 *bis nonies*, par 1 e 2.

## L'APPROCCIO SISTEMATICO ALLE MISURE CONTRO L'ELUSIONE: ZONE ECONOMICHE SPECIALI

### ➤ Nuovo articolo 5 *bis nonies* – Allegato LII, Parte A

- A partire dal 25 gennaio 2026, con solo riferimento alle ZES di cui all'allegato LII, Parte A, entrano in vigore i seguenti divieti:
  - a) **mantenere** la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità residenti, con sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione nelle ZES di cui all'allegato LII, Parte A;
  - b) **mantenere** imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle ZES di cui all'allegato LII, Parte A, o con un'entità di cui alla lettera a);
  - c) **mantenere** contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle ZES di cui all'allegato LII, parte A, da tali zone o per un uso in tali zone, o con un'entità di cui alla lettera a).
- **Quindi:** necessità di lasciare tali ZES russe, con difficoltà connesse a (i) sanzioni UE (limitazione nell'individuazione dei potenziali acquirenti) e soprattutto (ii) **contromisure russe** (approvazione di Commissioni Governative, «sconto» sul valore, exit tax).

## ZONE ECONOMICHE SPECIALI: ECCEZIONI

### ➤ Nuovo articolo 5 *bis nonies*: eccezioni (par. 5 e 6)

- Attività necessarie per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- Attività strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
- Attività strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia (se non vietate da altre disposizioni del Reg. 833/2014).
- Attività necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi che figurano nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.
- Inoltre, clausola di **grandfathering** per l'esecuzione, fino al 25 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

## ZONE ECONOMICHE SPECIALI: DEROGHE

### ➤ Nuovo articolo 5 *bis nonies*: deroghe (paragrafo 7)

- ❖ Possono essere autorizzate le attività vietate se necessarie per:
  - scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, le forniture mediche e di generi alimentari, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
  - la ricerca, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli o alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l'importazione, l'acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi del Reg. 833/2014;
  - garantire l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi delle misure restrittive UE contro la Russia;
  - il disinvestimento e il ritiro dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia;
  - la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.


## ZES RUSSE: COME TUTELARSI

Al fine di tutelarsi dal rischio di essere coinvolti in operazioni vietate ai sensi dell'art. 5 *bis nonies* con entità che sono registrate, hanno sede legale o di principale attività oppure una organizzazione stabile in una ZES russa, è necessario effettuare una verifica sulla clientela russa, **MA NON solo**. Le verifiche vanno estese anche alle controparti non russe, che potrebbero essere possedute o controllate da soggetti presenti nelle ZES.

Tale verifica può essere effettuata:

- consultando fonti pubbliche, come gli elenchi ancora pubblicamente accessibili sui siti delle ZES elencate nell'allegato LII.
- Richiedendo alla clientela di moduli integrati ai divieti relativi alle ZES (per verificare indirizzi della controparte e di eventuali controllanti).

Es. Sito internet «*Special Economic Zone of Industrial-Production Type "Lipetsk"*», Parte B:



The screenshot shows a website page with a breadcrumb trail at the top: 'Main page > Tenants'. The main heading is 'Tenants' in a large, bold, black font. Below the heading, there is a paragraph of text: 'As of today, about 60 resident companies from Italy, Germany, Belgium, Japan, the Netherlands, USA, Russia, Switzerland, China, Ukraine, Austria, Sweden are successfully implementing their manufacturing projects in SEZ "Lipetsk", 28 of them are operating. Other companies are at preparation stage.'

## L'APPROCCIO SISTEMATICO ALLE MISURE CONTRO L'ELUSIONE: LE MISURE DI CONTRASTO ALLA *SHADOW FLEET* RUSSA

- **Rinnovato articolo 3 *vicies* – Divieto di accesso e di operazioni con porti e chiuse**
  - Viene esteso il divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell'UE alle navi elencate nell'Allegato XLII (che è stato ampliato) che trasportano non solo **petrolio greggio** e **prodotti petroliferi** elencati nell'Allegato XXV, ma anche **minerali** originari o provenienti dalla Russia. Inoltre, il divieto sui servizi assicurativi è ampliato: oltre all'assicurazione, è ora vietata anche la prestazione di **servizi di riassicurazione** alle navi listate.
  
- **Rinnovato articolo 5 *bis sexies* – Esteso divieto di accesso e di operazioni con porti e chiuse di paesi terzi**
  - Oltre al già vigente divieto di effettuare operazioni con certi porti e chiuse situati in Russia, elencati nell'Allegato XLVII, parte A, il divieto è ora esteso anche ai **porti e alle chiuse situati al di fuori della Russia**, indicati nell'Allegato XLVII, parte C (ad oggi allegato vuoto)
  
- **Nuovo articolo 5 *duovicies*– Divieto copertura assicurativa navi e aeromobili**
  - Con l'articolo 5 *duovicies* si introduce un **nuovo divieto** legato alla cessione dei rischi di copertura assicurativa di navi e aeromobili **precedentemente operati**, direttamente o indirettamente, dal governo russo o da soggetti stabiliti in Russia.
  - Il divieto vige per un periodo di **cinque anni** dalla vendita o dalla locazione di tali navi o aeromobili.

## II. Riduzione della dipendenza energetica dalla Russia

# DIVIETI ALL'IMPORT E LIMITAZIONI SULLE IMPORTAZIONI DI GAS RUSSO (GNL)

## ➤ RESTRIZIONI ALL'IMPORT:

- l'Allegato XXI, che elenca i beni vietati all'importazione, è stato ampliato per includere gli idrocarburi aciclici 2901.10.00.

Accanto ai nuovi divieti, l'**articolo 3 *decies*** prevede deroghe temporali e settoriali mirate, quest'ultime soggette ad autorizzazione preventiva dell'autorità nazionale competente.

- ❖ **Clausola di grandfathering:** per gli idrocarburi summenzionati, è prevista una eccezione temporale **fino al 25 gennaio 2026** per l'esecuzione di contratti conclusi prima del **24 ottobre 2025**;
- ❖ **Eccezione temporale specifica per l'Ungheria:** Dal **26 gennaio al 25 luglio 2026**, è ammessa l'importazione in Ungheria di beni con codice NC 2901.10.00, con vincolo di utilizzo esclusivamente nazionale. Tali beni non possono essere successivamente venduti o trasferiti ad altri Stati membri né riesportati verso Paesi terzi.
- ❖ **Deroga autorizzativa "Metro di Budapest":** la deroga già prevista per i componenti tecnici destinati alla linea 3 della metropolitana di Budapest è stata ampliata. Oltre ai codici originari, sono ora inclusi anche gli estintori di cui al codice **NC 8424.10.00** e i radiatori per convezione di cui al codice **NC 8516.29.50**.
- ❖ **Deroga autorizzativa per lampade UV:** Per i beni con codice **NC 8539.49**, è prevista una deroga finalizzata all'esercizio, alla manutenzione o alla riparazione di impianti di disinfezione dell'acqua potabile, qualora non sia disponibile sul mercato un fornitore alternativo non russo.

## DIVIETI ALL'IMPORT E LIMITAZIONI SULLE IMPORTAZIONI DI GAS RUSSO (GNL)

### ➤ LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI GAS RUSSO art. 5 *Novodecies bis*

L'articolo 5 *novodecies bis* del Reg. 833/2014 introduce un nuovo divieto mirato alle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) originario o esportato dalla Russia (codice **NC 2711.11.00**), nonché alla fornitura dei servizi connessi.

- ❖ **25 aprile 2026**: divieto generale di acquisto, importazione, trasferimento e servizi connessi.
- ❖ **1° gennaio 2027**: applicazione del divieto per i contratti nell'ambito di fornitura di gas naturale (esclusi gli strumenti derivati sul gas naturale liquefatto), di durata superiore a un anno e stipulati prima del **17 giugno 2025**.



## III. Restrizioni su tecnologie avanzate e servizi strategici

## DIVIETI ALL'EXPORT: RESTRIZIONI SU TECNOLOGIE AVANZATE E SERVIZI STRATEGICI

### ➤ RESTRIZIONI ALL'EXPORT:

- **l'Allegato VII** è stato ampliato includendo:

- componenti induttori SMDX,
- materiali e abbigliamento per il combattimento militare,
- diversi prodotti chimici.

- È stato ampliato **l'Allegato IV**, che contiene l'elenco dei soggetti verso i quali è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie elencati nell'allegato VII.

- È stato ampliato anche **l'Allegato XXIII** del Regolamento (UE) n. 833/2014. Tra i nuovi beni aggiunti, evidenziamo che sono stati inseriti gli pneumatici nuovi di gomma della voce **4011** e le camere d'aria della voce **4013**. Inoltre sono state aggiunte diverse voci del **capitolo 68** (6804, 6810, 6815) che ricomprende lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili e del **capitolo 69** (6902, 6903 e 6909) che include i prodotti ceramici.

- Alcuni beni inseriti nell'Allegato XXIII sono presenti anche nell'Allegato XXXIII *octies*, per i quali valgono deroghe temporanee. In questi casi, il divieto di esportazione non si applica ai contratti conclusi prima del **24 ottobre 2025**, che possono essere eseguiti fino al **25 gennaio 2026**. Per i beni con codice NC 6902 (mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici refrattari) e NC 6909.19 (alcuni apparecchi e articoli tecnici in ceramica), il termine di esecuzione dei contratti preesistenti è prorogato fino al **25 aprile 2026**.



## DIVIETI ALL'EXPORT: RESTRIZIONI SU TECNOLOGIE AVANZATE E SERVIZI STRATEGICI

### ➤ RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI art. 5 *quindecies*

È stato modificato anche l'articolo 5 *quindecies* relativo al divieto di prestare certi servizi professionali al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

In particolare, sono stati aggiunti al divieto i seguenti servizi:

- **servizi spaziali commerciali** consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare;
- **servizi di intelligenza artificiale** consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi;
- **servizi di calcolo ad alte prestazioni**, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico.



## IV. Rafforzamento restrizioni finanziarie

# RAFFORZAMENTO RESTRIZIONI FINANZIARIE

## ➤ RESTRIZIONI SUI SISTEMI FINANZIARI RUSSI:

- **L'articolo 5 bis quater** rafforza in modo significativo le restrizioni relative all'utilizzo dei sistemi finanziari russi. Oltre al divieto già in vigore di collegarsi al sistema di messaggistica finanziaria (**SPFS**) o ad altri sistemi di messaggistica finanziaria della Banca centrale russa, il divieto è stato esteso ai servizi di pagamento istituiti dalla stessa banca.

Dal **25 gennaio 2026**, la misura si applicherà a qualsiasi sistema russo con funzionalità di messaggistica finanziaria, incluso il sistema di pagamento rapido (SBP) e Mir.

- Resta in vigore il divieto di operare con le entità elencate nell'**Allegato XLIV** che utilizzano tali sistemi, ovvero enti creditizi e prestatori di servizi per le crypto-attività di Paesi terzi che supportano la guerra o facilitano l'elusione, con l'aggiunta di **8 nuove entità all'elenco**
- È prevista una **deroga temporale**: le operazioni con i soggetti aggiunti nell'Allegato XLIV dal Regolamento 2025/2033 sono consentite fino al **25 aprile 2026** per i contratti conclusi prima del **24 ottobre 2025** e per i relativi contratti accessori necessari. Sono ammessi, entro lo stesso termine, anche i pagamenti riferiti a tali contratti.

## RAFFORZAMENTO RESTRIZIONI FINANZIARIE

### ➤ ESTENSIONE DEL DIVIETO SUI SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ

- Rinnovato articolo 5 bis quinquies – Estensione del divieto sui soggetti che prestano servizi in crypto-attività ai prestatori di servizi di pagamento:

il divieto di operare con enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le crypto-attività è stato esteso anche ai prestatori di servizi di pagamento, elencati nell'Allegato XLV. In particolare, nella parte A sono stati inseriti i seguenti soggetti: Payeer, CJSB JSCB Tolubay, OJSC Eurasian Savings Bank, CJSC Dushanbe City Bank, CJSC Spitamen Bank (Tagikistan), OJSC Commerzbank of Tajikistan e nella parte C: Blackford Corporation Limited, Fuel and Oil Dynamics FZE.

- Rinnovato articolo 5 ter, par. 2 – Estensione del divieto sui servizi in crypto-attività a entità o persone russe:

il divieto di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di crypto-attività a entità o persone russe si **estende a tutti i servizi connessi alle crypto-attività**, compresi:


- emissione di strumenti di pagamento,
- convenzionamento e disposizione di ordini di pagamento,
- emissione di moneta elettronica.

- **Nuovo articolo 5 ter bis**

È stato il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le crypto-attività elencate nell'**allegato LIII** (ad oggi solo A7A5)

# SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'IRAN

# IRAN



Dopo un periodo di sospensione delle sanzioni adottate dall'ONU nei confronti dell'Iran, a partire dal 2025 è stato avviato da Francia, Germania e Regno Unito – noti come gruppo E3 – il cosiddetto **meccanismo di "snapback"**, volto a reintrodurre le sanzioni internazionali nei confronti dell'Iran a seguito delle ripetute violazioni degli accordi internazionali.

# IL PROCEDIMENTO DI “SNAPBACK” NEI CONFRONTI DELL’IRAN : LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sono state reintrodotte le seguenti misure:



Misure di carattere **oggettivo**: sono state designate persone fisiche ed entità, tra cui numerose banche iraniane come Bank Mellì, Bank Sepah e Bank Tejarat.



Misure di carattere **oggettivo**: sono stati reintrodotti determinati divieti nel settore merceologico, relativamente sia all’import sia all’export



Relativamente ai prestiti e crediti finanziari: introdotto il divieto di concedere prestiti o crediti finanziari, acquistare o aumentare la partecipazione e costituire joint ventures con persone o entità iraniane attive in settori strategici (militare, petrolifero, gas naturale, e petrolchimico).



## Articolo 30 – Divieto di trasferimento di fondi

L’art. 30 reintroduce il divieto di trasferire fondi tra enti finanziari e creditizi dell’UE (art. 49) e:

- enti finanziari, creditizi e uffici di cambiavalute con sede in Iran, incluse succursali e controllate;
- enti finanziari, creditizi e uffici di cambiavalute situati fuori dall’Iran ma controllati da persone o entità con sede in Iran.

<Notifica/ autorizzazione dall’Autorità competente dello Stato membro, secondo i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

## Articolo 30 bis – Altri trasferimenti soggetti a notifica/autorizzazione

I trasferimenti di fondi da o verso persone, entità o organismi iraniani non rientranti nell’art. 30 sono soggetti a obbligo di notifica o ad autorizzazione, in base alle soglie di valore e ai criteri stabiliti dal legislatore.

## CATEGORIE MERCEOLOGICHE RISTRETTE: ALLEGATI DEL REG: 267/2012 DI RIFERIMENTO (I/II)

Allegato	Contenuto
I	Beni e tecnologie a duplice uso, <u>fatta eccezione per</u> alcuni prodotti indicati per i quali permane la possibilità di autorizzazione ( <b>DIVIETO DI EXPORT/ IMPORT. DEROGHE ED ESENZIONI</b> )
II	Prodotti che potrebbero contribuire alle attività di arricchimento, ritrattamento o per l'acqua pesante, ovvero allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui sono state espresse preoccupazioni dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) o da questa identificate come questioni in sospeso ( <b>DIVIETO DI EXPORT/ IMPORT. DEROGHE ED ESENZIONI</b> )
II bis	Beni e tecnologie non già ricompresi negli Allegati I e II, e che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o per l'acqua pesante ovvero allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui sono state espresse preoccupazioni dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) o da questa identificate come questioni in sospeso ( <b>OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EXPORT</b> )
III	Beni e tecnologie riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico ( <b>DIVIETO DI EXPORT/ IMPORT</b> )
IV	Elenco petrolio greggio e prodotti petroliferi ( <b>DIVIETO DI IMPORT. ESENZIONI</b> )
IV bis	Gas naturale e altri idrocarburi gassosi ( <b>DIVIETO DI IMPORT. ESENZIONI</b> )
V	Prodotti petrolchimici ( <b>DIVIETO DI IMPORT. ESENZIONI</b> )

## CATEGORIE MERCEOLOGICHE RISTRETTE: ALLEGATI DEL REG: 267/2012 DI RIFERIMENTO (II/II)

Allegato	Contenuto
VI	Attrezzature e tecnologie fondamentali per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas (prospezione di greggio e gas naturale; produzione di greggio e gas naturale; raffinazione; liquefazione di gas naturale) e attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran ( <b>DIVIETO DI EXPORT. ESENZIONI</b> )
VI bis	Attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l'industria petrolchimica ( <b>DIVIETO DI EXPORT. ESENZIONI</b> )
VI ter	Attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere ( <b>DIVIETO DI EXPORT. ESENZIONI</b> )
VII	Oro, metalli preziosi e diamanti ( <b>DIVIETO DI EXPORT/ IMPORT</b> )
VII bis	Software per integrare i processi industriali ( <b>DIVIETO DI EXPORT. ESENZIONI</b> )
VII ter	Grafite e metalli grezzi o semilavorati ( <b>DIVIETO DI EXPORT. ESENZIONI</b> )

## IL PROCEDIMENTO DI “SNAPBACK” NEI CONFRONTI DELL’IRAN : LE PRINCIPALI NOVITÀ

Soglie di valore e dei criteri utilizzati dal legislatore per determinare il diverso trattamento di ciascun trasferimento di fondi ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 267/2012:

<b>Categoria</b>	<b>&lt; 10.000 €</b>	<b>≥ 10.000 € &lt; 40.000 €</b>	<b>≥ 40.000 € &lt; 100.000 €</b>	<b>≥ 100.000 €</b>
Prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, o scopi agricoli o umanitari	LIBERO	NOTIFICA PREVENTIVA		AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ESPRESSA
Rimesse personali	LIBERO	NOTIFICA PREVENTIVA	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA	
Altri trasferimenti consentiti (specifico contratto commerciale non vietato; missioni diplomatiche o consolari; pagamento di debiti o crediti con soggetti iraniani; pagamenti di specifici contratti petroliferi anteriori al 30/09/2025)	LIBERO	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA		

# IL PROCEDIMENTO DI “SNAPBACK” NEI CONFRONTI DELL’IRAN : LE PRINCIPALI NOVITÀ

L’articolo 30 *bis* stabilisce che i trasferimenti di fondi da o per persone o entità iraniane che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 30 restano comunque soggetti a obbligo di notifica e ad autorizzazione, sulla base delle soglie di valore e dei criteri individuati dal legislatore:

<b>Categoria</b>	<b>&lt; 10.000 €</b>	<b>≥ 10.000 € &lt; 40.000 €</b>	<b>≥ 40.000 € &lt; 100.000 €</b>	<b>≥ 100.000 €</b>
Prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, o scopi agricoli o umanitari	LIBERO	NOTIFICA PREVENTIVA		
Rimesse personali	LIBERO	NOTIFICA PREVENTIVA	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA	
Altri trasferimenti consentiti (specifico contratto commerciale non vietato; missioni diplomatiche o consolari; pagamento di debiti o crediti con soggetti iraniani; pagamenti di specifici contratti petroliferi anteriori al 30/09/2025)	LIBERO	NOTIFICA PREVENTIVA	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA	

# STUDIO LEGALE PADOVAN

## MILANO

Foro Buonaparte 54  
milano@studiopadovan.com

## ROMA

Via Sistina 23  
roma@studiopadovan.com

+39 024814994

